

Allegato parte integrante

All. A) Criteri e modalità per la concessione dei contributi - art. 48 bis Legge provinciale n. 4/2003. 4/2003

Articolo 1 Finalità del contributo

1. L'articolo 48 bis, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 prevede la concessione di agevolazioni ai soggetti responsabili delle Strade del vino e dei sapori sulle spese sostenute al fine di migliorarne l'efficienza e la professionalità dei loro aderenti.

2. Il contributo rientra nell'ambito del Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 2 Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti responsabili delle Strade del vino e dei sapori di cui all'articolo 7, comma 2 del D.P.P. 03 settembre 2002, n. 22-112/Leg "Regolamento di esecuzione del Capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 recante "Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori", legalmente riconosciute e che non hanno scopo di lucro.

Articolo 3 Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese relative all'attuazione del programma di attività presentato dai soggetti responsabili delle Strade per la parte relativa al rafforzamento delle collaborazioni fra gli associati alle Strade stesse ed al miglioramento quali-quantitativo dell'offerta enogastronomica della strada; in particolare quelle riferite al personale assunto alle dirette dipendenze o a progetto purché con mansioni di gestione e coordinamento, comprese le spese relative alla formazione diretta dello stesso, alle indennità chilometriche ed ai rimborsi spesa per i pasti, all'affitto dei locali, di segreteria (spese telefoniche, valori bollati, carta, hardware e software), alle quote associative, alla realizzazione di momenti formativi esclusivamente per gli associati (corsi, degustazioni guidate, con elenco dei partecipanti, quantitativi dei singoli prodotti e con documentazione contabile dettagliata dell'intervento formativo).

2. Non sono ammesse a finanziamento le spese promozionali (comunicazione, pubblicità, eventi, ecc...) per le quali i soggetti responsabili delle Strade dovranno avvalersi della collaborazione dei soggetti responsabili del marketing turistico-territoriale del Trentino e degli ambiti territoriali ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8. Sono altresì esclusi imposte e tasse, interessi passivi, rimborsi agli organi sociali.

3. La spesa ammissibile è determinata sulla base delle previsioni di spesa indicate nel programma annuale delle attività presentato unitamente alla domanda e nei limiti delle disponibilità del bilancio provinciale.

4. La spesa ammissibile per domanda è determinata in funzione delle dimensioni del soggetto richiedente. I parametri considerati, i valori soglia e la spesa massima ammissibile sono i seguenti:

Parametri	Valori soglia	Spesa massima ammissibile
Estensione territoriale	> a 2.500 km ²	140.000 €
Autofinanziamento*	> a 70.000 €	
Numero di soci	>a 250 soci	

Se i parametri sono inferiori a quelli indicati in tabella la spesa massima ammissibile è di Euro 60.000,00.=.

5. Sono ammissibili solo le spese effettuate dal 1 gennaio ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

6. L'intervento provinciale è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo il limite complessivo per ogni Associazione stabilito dalla normativa in materia di aiuti de minimis di cui al reg. CE n. 1407/2013.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande devono essere presentate al Servizio Politiche Sviluppo rurale (di seguito "struttura provinciale competente") dal 1 novembre al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui vengono sostenute le spese oggetto della domanda di contributo.

2. Le domande sono presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso la struttura provinciale competente;
- tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;
- a mezzo fax o in modalità telematica a mezzo posta elettronica all'indirizzo: serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it

3. La domanda deve contenere, pena la non ammissibilità:

- a) l'oggetto della richiesta;
- b) i dati identificativi dell'associazione richiedente.

4. Alla domanda, **pena la non ammissibilità della stessa**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già depositati presso l'amministrazione;
- b) programma annuale di attività con specificate le attività che si intendono realizzare in termini quantitativi e qualitativi, la spesa prevista con evidenziata la capacità di autofinanziamento, le modalità di finanziamento di detto piano e il grado di coordinamento con le attività svolte dai soggetti

responsabili del marketing turistico-territoriale del Trentino e degli ambiti territoriali. In particolare il programma dovrà mettere in evidenza le attività volte al rafforzamento delle collaborazioni fra gli associati alla Strada ed al miglioramento quali-quantitativo dell'offerta enogastronomica della strada stessa, i cui costi sono oggetto della richiesta di contributo, distinguendole dalle attività prettamente promozionali alla cui realizzazione presiedono i soggetti responsabili del marketing turistico-territoriale;

- c) elenco degli associati alla Strada al momento di presentazione della domanda in regola con il pagamento della quota associativa;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, solo nel caso in cui si chieda la liquidazione dell'acconto del 50% del contributo ammissibile in via preventiva;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti "de minimis" di cui al Reg. (UE) 1407/2013 relativamente all'esercizio finanziario in cui è stata presentata la domanda ed ai due precedenti.

Articolo 5

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo nell'esercizio di riferimento, la struttura competente provvede ad una riduzione percentuale su tutte le domande proporzionata alle risorse mancanti.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata alle associazioni, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, fino alla misura massima del 50%, a fronte di fidejussione bancaria prestata a favore della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 6

Liquidazione del contributo e documentazione da presentare

1. Ai fini della liquidazione del contributo, deve essere presentata apposita domanda con allegata la seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo relativo all'esercizio in cui sono state sostenute le spese di gestione completo della relazione dell'organo di controllo;
- b) copia del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio consuntivo;
- c) documentazione attestante le spese sostenute. Ai fini della rendicontazione devono essere presentati i giustificativi di spesa intestati al soggetto responsabile della Strada; per comodità gli stessi possono essere correlati da una tabella riepilogativa riportante l'elenco dei singoli giustificativi di spesa, specificandone l'oggetto, l'importo rendicontato, la data dell'avvenuto pagamento e la modalità di pagamento utilizzata
- d) relazione riguardante l'attività svolta, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973.

2. Ai fini dell'ammissibilità della spesa vanno considerati i giustificativi costituiti da fatture, buste paga, cedolini di pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, ecc. emessi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno considerato e pagati entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Non sono ammessi gli scontrini fiscali, ad eccezione di quelli relativi ai rimborsi spese di viaggio, pasti ed eventuali pernottamenti in caso di trasferte del personale dipendente riportati in busta paga. A giustificazione del pagamento possono essere esibiti bonifici bancari, RID, estratti del c/c bancario, ecc.. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

3. Ai fini della liquidazione, qualora dalla verifica della documentazione si riscontrino spese inferiori o spese sostenute in difformità ai programmi approvati o documentazione irregolare, si procederà alla riduzione della spesa ammessa in via preventiva.

4. Fermo restando il limite della spesa complessiva ammessa a preventivo, a consuntivo sono possibili rideterminazioni tra le diverse voci di spesa ammissibili nel limite del 20%.

Articolo 7

Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- a) il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- b) il termine per la rendicontazione dell'attività è fissato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.

2. E' prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario, previa richiesta motivata al servizio competente.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati, è disposta la decadenza dal contributo concesso.

Articolo 8

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è effettuato su un campione pari al 5% degli interventi.